

(N. 2816-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 febbraio 1953 (V. Stampato N. 2780)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

col Ministro dell'Industria e Commercio

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Marina Mercantile

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 FEBBRAIO 1953

Comunicata alla Presidenza il 20 marzo 1953

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che è proposto al vostro esame e alla vostra approvazione ha una notevole importanza nei riflessi della situazione economica sociale del nostro Paese. È opportuno premettere qualche considerazione di carattere generale. In questi ultimi anni la nostra situazione economica è stata caratterizzata da un notevole *deficit* commerciale e da una disoccupazione permanente di notevole intensità.

Per superare questa situazione e assicurare l'incremento della produzione agricola ed industriale e la riduzione della disoccupazione, si rende indispensabile un aumento di capitali possibile soltanto con l'apporto di capitale estero, perchè quello interno è già stato assorbito in notevole misura. Perchè il capitale estero, particolarmente quello privato, affuisca verso il nostro Paese sono necessarie condizioni particolari non soltanto di attrazione per un investimento fruttuoso, ma anche per la sicurezza indispensabile di ordine politico, giuridico ed economico, che faciliti codesto afflusso di capitali stranieri. Il Governo si è giustamente preoccupato di questa situazione ed a parecchie riprese ha cercato di costituire rapporti e relazioni con gli altri Paesi per facilitare la soluzione dei problemi sopraccennati; in modo particolare si è cercato alla fonte e nel Paese più efficiente, cioè negli Stati Uniti, eliminando ogni ostacolo all'afflusso dei capitali privati americani e concludendo col Governo di Washington un apposito Accordo firmato il 26 settembre 1951. In precedenza altre trattative erano state iniziate e parzialmente concluse tra i due Paesi, ma quest'ultimo Accordo stipulato in occasione del viaggio negli Stati Uniti del nostro Presidente del Consiglio col Ministro del tesoro, ha una particolare importanza chiaramente espressa nelle clausole e negli articoli del Trattato stesso.

L'Accordo si propone, innanzi tutto, di togliere qualunque ostacolo che possa danneggiare cittadini o persone giuridiche dei due Paesi sia per la gestione amministrativa, come per il controllo effettivo di imprese ed iniziative per le quali sia stato accordato il permesso di agire, di stabilirsi, di acquistare beni immobili e comunque di esercitare una attività economica nell'interesse di entrambi i Paesi.

A questo proposito i dirigenti di queste

aziende potranno assumere esperti tecnici ed amministrativi dei singoli Paesi allo scopo di effettuare ispezioni, indagini, estendere relazioni, sempre naturalmente nell'ambito della impresa e per conto degli enti investitori e questo a prescindere dalla legislazione dei singoli Paesi, che determina i requisiti per l'esercizio di una produzione e di una impresa.

Successivamente si stabilisce il trattamento più favorevole per la trasferibilità dei capitali investiti e si estende tale trasferibilità ai redditi derivati dall'investimento. Per ciò sarà possibile ottenere la valuta del proprio Paese, sia per il trasferimento dei capitali sia per quello dei redditi di qualunque natura sia per le somme necessarie all'ammortizzamento dei prestiti e al deprezzamento degli investimenti diretti.

L'Accordo che stiamo esaminando contiene poi una particolare agevolazione in materia fiscale, doganale e di tariffe di trasporto specificatamente per la industrializzazione dell'Italia meridionale e per lo sviluppo della zona industriale Apuana e di quelle di Verona, Trieste, Livorno, Marghera, Bolzano ed altre contemplate dalla legislazione italiana in vigore (legge n. 1598 del 14 dicembre 1948) o che possa essere adottata in futuro.

Sono ammesse saltuarie restrizioni in periodi di difficoltà valutarie non prevedibili in questo particolare momento e comunque qualsiasi applicazione del genere sarà presa dopo una opportuna consultazione tra i due Paesi.

L'Accordo in esame riconosce inoltre la validità delle clausole dei contratti, stipulati tra privati dei due Paesi, che prevedono il regolamento delle controversie a mezzo di arbitrato.

Un apposito articolo dell'Accordo integrativo stabilisce infine le direttive essenziali di una convenzione in materia di assicurazioni sociali che dovrà essere conclusa appena possibile tra i due Paesi. A questo proposito non sembra inopportuno chiedere al Governo se è stato predisposto e provveduto per attuare queste direttive così importanti e indispensabili soprattutto per i lavoratori e gli operai addetti alle imprese e alle iniziative prevedute nell'attuale Accordo. Trattasi di un complesso di norme che tendono a valorizzare, ad esempio, i periodi assicurativi svolti in entrambi i

Paesi e tutte le disposizioni concernenti l'invalidità, la vecchiaia, l'assicurazione contro i rischi sul lavoro, malattie professionali, responsabilità civili, insomma, tutte le previdenze contemplate nella legislazione di tutti i Paesi moderni.

Questi brevi accenni sono sufficienti per precisare l'importanza dell'Accordo stipulato tra

il nostro Governo e quello degli Stati Uniti; formuliamo l'augurio che sollecitamente si provveda ad una Convenzione in materia di assicurazione sociale e chiediamo infine, onorevoli senatori, che vogliate approvare il presente disegno di legge.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.